

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

M. D. L. 3/07 Scal.

H. 6079, Old St. 1. 300

H. 1436/07 City.

N. 6301/07 Rep.

Il Tribunale Civile e Penale di Padova, Sezione Iº Civile, composco fiai seguenti Magistzati:

1) DOTT. BANGSLA PARINT

Gresidenta Rel.

2) DOTT. DANKELA BRUNI

Giudios

3) DOTT, GTUSEPSE AMENDUNI


Giudice

ha grodunciato la sequente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il 15.6.2006 al n. 6077/06 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 8.6.2006 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova

DA



- Attori -

rappresentati e difesi come da mandato a margine dell'atto di citazione dagli avv.ti Enrico Gamberini e Chiara Franzoso con studio in Padova, viale Navigazione Interna n. 51

CONTRO

CASSA MANAGERY DATE

50, C.F.: 100000001

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato alle liti rep. n.



OGGETTO: Intermediazione mobiliare.

CONCLUSIONI

Degli attori

- in via principale: accertare e dichiarare la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto inter partes stipulato il 15.10.1999, avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina 99/02 Eur (codice ISIN: DE0003527966), meglio descritte in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti, a causa ed in conseguenza di tale inadempimento, al risarcimento dei danni in favore degli attori, pari ad € 21.176,42=, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'investimento fino al saldo effettivo;
- 2) in subordine: accertare e dichiarare la nullità, per violazione delle norme imperative richiamate sub 17 18 19 20 22 24 26 28 30 31 dell'atto di citazione e sub 2 3 della memoria di replica 18.10.2006, del contratto inter partes stipulato il 15.10.1999, avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina 99/02 Eur (codice ISIN: DE0003527966), meglio descritte in premessa e, per l'effetto, condannare la



convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 21.176,42=, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'investimento fino al saldo effettivo;

- in estremo subordine: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della convenuta, per la violazione di principio del neminem laedere, in relazione alla sottoscrizione del contratto inter partes stipulato il 15.10.1999, avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina 99/02 Eur (codice ISIN: DE0003527966), meglio descritte in premessa e, per l'effetto, condanuare la convenuta, a causa ed in conseguenza di tale condotta, al risarcimento dei danni in favore degli attori, pari ad € 21.176,42=, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta equa e di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'investimento fino al saldo effettivo;
- in ogni caso: condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- in via istruttoria: ammettersi le istanze tutte come dedotte nell'atto dd. 13.11.06.

Della convenuta

- rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori sia in via principale che in via subordinata perchè infondate



in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;

in via istruttoria: ammettersi le istanze tutte come

dedotte nell'atto dd. 14.11.2006;

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione identificato in epigrafe in convenivano in giudizio la s.p.a. Cassa di l'accompanie di convenivano in giudizio la s.p.a. Cassa di l'accompanie di convenivano chiedendo che venisse dichiarata la nullità per violazione di norme imperative e per la mancanza dei titoli sul mercato al momento dell'ordine o che venisse risolto per inadempimento della convenuta il contratto relativo agli ordini di acquisto di obbligazioni argentine sottoscritto il 15.10.1999 per un controvalore di €. 21.176,42 e che venisse restituito l'importo sopra indicato, a seguito della pronuncia di nullità o a titolo di risarcimento del danno, in caso di risoluzione.

Gli attori precisavano che l'ordine era stato consigliato dai funzionari della Banca, che avevano proposto il titolo come sicuro ed idoneo a garantire il capitale investito; che non era stato fornito, a fronte della totale inesperienza degli investitori alcuna delle informazioni previste dall'art. 21 comma 1 lettere a e b del D.Lgs. N. 58/98, con violazione delle norme di diligenza di cui all'art. 23 del decreto citato e delle disposizioni del



Regolamento Consob n. 11522/98 e delle norme che tutelavano il cliente contro la possibilità di conflitto di interessi; che la Banca aveva violato le regole comportamentali imposte dal T.U.F..

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le affermazioni attoree e precisando che tutti gli obblighi di forma e di informazione erano stati adempiuto, nella sottoscrizione del contratto di deposito titoli a custodia n. 9000/4002/444185 del 15.10.1999, nella consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, nella presa d'atto che i clienti non intendevano fornire informazioni sulla loro esperienza, situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento e di rischio.

Contestava la domanda di nullità per mancanza di oggetto precisando che i titoli erano stati emessi il 23.9.1999 e che la data del 21.10.1999 si riferiva alla sola decorrenza degli interessi.

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie.

Con istanza depositata il 16.11..2006 gli attori chiedevano fissarsi udienza di discussione e con nota depositata in pari data la convenuta precisava le proprie conclusioni.

La causa veniva discussa all'udienza del 20,9,2007 e



trattenuta per la decisione ex art. 16 comma 5 D.Lvo n. 5/03.

Motivi della decisione

Risulta, dalla documentazione allegata dalla Banca convenuta, che, in occasione della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi di investimento, gli attori non avevano fornito alla Banca informazioni sul loro profilo di investitori e sugli obiettivi di investimento. (cfr. doc. n. 1 della convenuta).

IL CASO.it

Pertanto, come ha riconosciuto della Banca accertare "unilateralmente la <<pre>propensione al rischio>> degli investitori,
utilizzando gli elementi in suo possesso" (cfr. comparsa di risposta, pag. 10).

La Banca ha ritenuto di valorizzare "il modestissimo rapporto percentuale tra l'investimento impugnato ed il patrimonio complessivo depositato presso la Cassa, allora pari all'8,4%..." per giustificare la congruità dell'investimento in obbligazioni argentine e la mancanza di un obbligo di avvertire i clienti del rischio dell'operazione (come afferma la convenuta sempre a pagina 10 della comparsa di risposta), ma il comportamento tenuto non appare conforme alle regole di trasparenza imposte dal T.U.F..

Sussiste, di contro, un errore di valutazione del profilo



di investitori dei clienti, non essendo significativo oli della propensione al rischio, e tantomeno, degli obiettivi di investimento, il dato della percentuale del patrimonio investita nell'operazione, l'unico valorizzato dalla Banca.

In mancanza del rilascio di informazioni sulla esperienza ed intenzione dei clienti ed in presenza di precedenti investimenti che dimostravano chiaramente la volontà di attestarsi su BOT e CCT, ovvero su titoli privi di alcun rischio (cfr. doc. 5 e 6 della convenuta), la Banca avrebbe dovuto fondare le proprie valutazioni su un profilo basso sia di esperienza che di rischio.

Di conseguenza, la Banca non poteva fondatamente ritenere che l'investimento in obbligazioni argentina fosse coerente con il "profilo dell'investitore" risultante dalle precedenti scelte di investimento solo in ragione della limitata percentuale del capitale investito e non è, pertanto, giustificabile la mancanza di avviso sull'inadeguatezza dell'operazione.

Sussiste, pertanto, inadempimento agli obblighi imposti dell'art. 21 D.L.vo n. 58/1998 sull'informazione attiva e passiva.

Tale inadempimento non comporta, tuttavia, la nullità dell'ordine, essendo la sanzione di nullità testualmente limitata alla mancanza di forma scritta; non venendo,



d'altra parte, in questione la violazione di norme imperative e sussistendo, invece, la responsabilità della Banca come sopra delineata (esclusa, invece, l'esistenza di un conflitto di interessi, corrispondendo l'inserimento dei titoli in un "paniere" ad una modalità operativa finalizzata a migliorare la scelta dei clienti, tramite offerta di prodotti comunque non inseriti nel patrimonio della Banca ma resi ad essi disponibili).

Va, pertanto, dichiarata la responsabilità contrattuale della convenuta ex art. 21 D.L.vo n. 58/98 nella esecuzione dell'ordine di acquisto del 15.10.1999 e condannata la stessa a restituire agli attori l'importo di €. 21.176,42, al netto dell'eventuale valore residuo dei titoli alla data di pubblicazione della presente sentenza e delle cedole eventuale te percepite, maggiorate degli interessi al tasso legale.

Si condanna la convenuta al pagamento, sulla somma dovuta, degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento dei titoli al saldo.

Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

P.Q.M. IL CASO.it

Dichiara la responsabilità contrattuale della s.p.a. Cassa Banca nei confronti di
e condanna la convenuta

- Ì



a restituire agli attori l'importo di €. 21.176,42, al netto dell'eventuale valore residuo dei titoli alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonchè delle cedole riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

Condanna la convenuta al pagamento, sulla somma dovuta, degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento dei titoli al saldo.

Rigetta le altre domande.

Condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese processuali, che liquida in complessivi €. 5.000,00, di cui €. 1.800,00 per diritti; €. 3.000,00 per onorari; €. 200,00 per spese, oltre al contributo forfetario.

Padova, 20.9.2007.

Il Presidente estensore

Moundata

IL CASO.it

Sour Mucie-Flavio Blave:

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,

Il Cancelliere